COMUNE DI TORNIMPARTE
PROVINCIA DELL'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 DEL 29/12/2021

OGGETTO: Ricognizione periodica partecipate pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventinove**, del mese di **Dicembre** alle ore **16:00**, nella sala delle riunioni.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta in pubblica sessione ordinaria di prima convocazione.

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	FIORI GIAMMARIO	SI
CONSIGLIERE	DEL SIGNORE PIERLUIGI	SI
CONSIGLIERE	SPAGNOLI GIUSEPPE	SI
CONSIGLIERE	PANELLA CLARICE	SI
CONSIGLIERE	DI BATTISTA SIMONA	SI
CONSIGLIERE	CARNICELLI GIACOMO	SI
CONSIGLIERE	GIGANTE MARTINA	SI
CONSIGLIERE	STAFFIERI GIUSTINO	SI
CONSIGLIERE	CARDUCCI DAVIDE	SI
CONSIGLIERE	SARRA ANGELO	SI
CONSIGLIERE	DI BENEDETTO GIANFRANCO	SI
CONSIGLIERE	CARDUCCI FERDINANDO	SI
CONSIGLIERE	RUZZA ALESSANDRO	SI

Presenti n° 13 Assenti n° 0

Con l'intervento e l'opera della Dott. **MARI ROBERTO**, Segretario Comunale,
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **FIORI GIAMMARIO**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERANDO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'ari. 18 legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T U S P) come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, ci) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionale;

ATTESO che il Comune, fermo restando quando sopra indicato, può mantenere partecipazione in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'ari. 4, e. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti cui al
comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione de beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e velocizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento dei beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P, entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dello stesso possedute alla data 23 settembre 2016, individuare quelle che dovevano essere allineate;

RILEVATO che il Comune di Tornimparte (AQ) con proprie deliberazioni di Consiglio comunale n35 e n 43 rispettivamente del 28.09.2017 e del 09.10.2017 ha deliberato in merito a provveduto alle comunicazioni previste dalla legge;

DATO ATTO che conseguentemente all'atto deliberativo CC.n21 del 21.04.2017, dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del decreto leg.vo 267/00 nell'ambito del portafoglio delle partecipate, questo Ente ha individuato le quote azionarie detenute presso ACIAM s.p.a in quanto non strettamente necessarie per il proseguimento delle proprie finalità istituzionali ai sensi della vigente normativa, avendo proceduto all'acquisto di quote azionane della Società COGESA s.p.a, confermando così la necessità di procedere alla loro dismissione;

Che in data 11.10.2018 con prot n. 7584 questo Ente provvedeva all'offerta di cessione ai soci e all'avvio della procedura di trasferente a titolo oneroso della partecipazione detenuta in ACIAM s.p.a assolvendo agli obblighi di comunicazione ai soci e alla società in adempimento della clausola di prelazione di cui all'art.7 dello statuto sociale di ACIAM s.p.a.;

Dato atto che nei termini cui all'art.7 sul richiamato e vale a dire entro sessanta di giorni dalla della presente nota e non e prevenuta alcuna manifestazione d'interesse all'acquisto della partecipazione ACIAM s.p.a;

CONSIDERATO che all'art.20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria le amministrazioni, pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento

un'analisi dell'assetto complessivo della società In cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro realizzazione, fusione o soppressione, anche mediamente messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità in cui all'articolo 17 del decreto legge n.90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5 comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui art 20 commi 1 e 2 T.U.S.P- ossia di un piano di riassetto per la loro realizzazione, fusione o soppressione, anche mediamente messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni;

1) hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, e. 1, T.U.S.P anche sul piano della convenienza economica e dalla sostenibilità finanziaria e in consideraztone della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art.5, co. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) previste dall'art.20, e. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a
quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
e) partecipazioni in società diverse da quelle costruite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per la società di cui all'art. 4, co. 7, D.lgs. n. 175/2016,
ai fini della prima applicazione del criterio in esame,si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
f) necessita di contenimento di costi di finanziamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art.4T.U.S.P.;

CONSIDERATO,altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestionale delle partecipazioni pubblichila tutela e promozione della concorrenza e del
mercato,nonché alla razionalizzazione e riproduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
- In società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art.3-bis D.L.n.138/2011 e s.m.i.,anche fuori dell'ambito territoriale del Comune di Tornimparte(AQ) e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art.16 del T.U.S.P.;
- In società chetila data di entrata in vigore del decreto correttivo,risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali esercitano il controllo analogo ai sensi dell'art.16 ,D.lgs n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co.l) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno 80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse,fermo il rispetto dell'art.4, co.l, Dlgs.n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala ad altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,condivise con la corte dei conti, la struttura di indirizzo,monitoraggio e controllo presso dipartimento del tesoro,relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni,da adottare ai sensi dell'art.20 del T.U.S.P;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente,con particolare riguardo all'efficienza ,al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della corte dei conti competente ai sensi dell'art.5 comma 4 e alla struttura di cui all'art.15;

PRESO ATTO della delibera di Giunta Comunale n.128 del 26.09.2018,dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del decreto leg.vo 267.00;

PRESO ATTO della ricognizione periodica delle partecipate pubbliche ex art.20 Dlgs 175/2016 come modificato dal Dlgs.100/2017 operata per l'anno 2017,giusto atto deliberativo C.C,.n.39 del 29.12.2018;

PRESO ATTO della ricognizione periodica delle partecipate pubbliche ex art.20 Dlgs 175/2016 come modificato dal Dlgs.100/2017 operata per l'anno 2018,giusto atto deliberativo CC.n.39 del 28.12.2019;

PRESO ATTO della ricognizione periodica delle partecipate pubbliche ex art.20 Dlgs.175/2016 come modificato dal Dlgs 100/2017 operata per l'anno 2019,giusto atto deliberativo C.C.n.33 del 30.12.2020;

DATO ATTO che il comune di Tornimparte(AQ) detiene partecipazioni unicamente in due società a capitale interamente pubblico, entrambe funzionali all'erogazione di servizi di interesse generale:
-Co.ge.sa S.p.a detenuta per la gestione in house del servizio di igiene urbana;
-Gran Sasso Acqua S.p.a detenuta per la gestione del servizio idrico integrato tramite L'Ente D'Ambito di riferimento;

DATO ATTO altresì che Co.ge.sa S.p.a detiene una partecipazione pari all'1,423% in Terre D'Amore in Abruzzo- società consortile a.r.l, configurando in tal modo ,una partecipazione indiretta da parte di questo Comune;

DATO atto infine che il Comune di Tornimparte(AQ) detiene una partecipazione nella Società Aciam S.p.a Per la quale sono state intraprese le seguenti azioni: nell'ambito del portafoglio delle partecipate,questo comune ha individuato le quote azionarie detenute presso Aciam s.p.a in quanto non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali ai sensi della vigente normativa , avendo proceduto all'acquisto di quote azionarie della società Cogesa S.p.a confermando così la necessità di procedere alla loro dismissione operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati.
In particolare in data 11.10.2018 con prot.n.7584 questo Ente provvedeva all'offerta di cessione ai soci e all'avvio della procedura di trasferimento a titolo oneroso della partecipazione detenuta in Aciam spa assolvendo agli obblighi di comunicazione ai soci e alla società in adempimento della clausola di prelazione di cui all'art.7 dello statuto sociale di Aciam s.p.a,ma nei termini di cui all'art.7 su richiamato e vale a dire entro sessanta giorni dalla data della predetta nota,non è pervenuta alcuna manifestazione d'interesse all'acquisto della partecipazione Aciam spa pertanto ai sensi dell'art.24 c.5 del d.lgs 175/2016 l'ente non
può' esercitare i diritti sociali nei confronti della società e la partecipazione dovrà essere liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art.2437-ter secondo comma e seguendo il procedimento di cui all'art.2437-quater del codice civile;

PRESO ATTO della nota prot.n.10241 del 20.12.2019 con la quale questo ente comunicava all'Aciam spa formale recesso chiedendo nel contempo alla stessa di avviare l'iiter per la liquidazione delle quote societarie in base ai criteri stabiliti dall'art.2437-ter secondo comma e seguendo il procedimento di cui all'art.2437-quater del codice civile e in considerazione del tempo trascorso delle successive note prot.n.10702 del 23.12.2020 e prot.n.9537 del 24.11.2021 di

sollecito e richiesta recesso con attivazione procedimento liquidazione rimaste a tutt'oggi inevase da quest'ultima;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata,come risultante dalla relazione tecnica allegata A) alla presente deliberazione,che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art.239 .comma 1 lett.b)Dlgs n.267/00;

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del decreto leg.vo 267.00 del responsabile del servizio amministrativo sotto il profilo di regolarità' tecnico amministrativo e da parte del responsabile del servizio finanziario sotto il profilo di regolarità contabile;

PRESO ATTO dell'art.42 del decreto leg.vo 267.00;

PRESO atto del vigente STATUTO comunale,

con votazione n. 9 favorevoli, n. 4 astenuti (Sarra Angelo, Di Benedetto Gianfranco, Carducci Ferdinando, Ruzza Alessandro),n. - contrari

DELIBERA

Per le motivazioni di cui innanzi, che ivi si intendono riportateci approvare la ricognizione al 31.12.2020 delle società in cui il comune di Tornimparte (AQ) detiene partecipazioni .dirette o indirette come disposto dall'art.2O del D.lgs 19.08.2016 n.175 così come modificato dal D.lgs 16.06.2017 n.100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegato A)parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione ma il completamento del procedimento di alienazione quote aciam spa già deciso con il formale recesso e l'attivazione del procedimento di liquidazione ai sensi degli artt 2437 ter e quater del codice civile;

Di approvare le schede di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche allegate alla presente deliberazione,trasmesse dalle società partecipate;

Di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;

Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art.20 comma 3 del TUSP e della circolare della Corte dei Conti relativa alla revisione ordinaria;

Di dichiarare la presente deliberazione ,con separata votazione ad esito n. 9 favorevoli, n. 4 astenuti (Sarra Angelo, Di Benedetto Gianfranco, Carducci Ferdinando, Ruzza Alessandro),n. – contrari, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 d.lgsn.267.00.

COMUNE DI TORNIMPARTE
Provincia di L'AQUILA

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto :Ricognizione periodica partecipate pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017 in ordine alla regolarità tecnica .

TORNIMPARTE, lì 20/12/2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. MARI ROBERTO

COMUNE DI TORNIMPARTE
Provincia di L'AQUILA

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE**. alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto Ricognizione periodica partecipate pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017 in ordine alla regolarità contabile.

TORNIMPARTE, lì 20/12/2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. TIBERI ANDREA

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
FIORI GIAMMARIO	Dott. MARI ROBERTO

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì _____

Il Segretario Comunale

Dott. MARI ROBERTO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)*

Lì 10/02/2022.
L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
Dott. MARI ROBERTO

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione :
E' divenuta esecutiva il giorno 29/12/2021,
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

Il Segretario Comunale

Dott. MARI ROBERTO

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI TORNIMPARTE. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.

Allegato A)

COMUNE DI TORNIMPARTE
PROVINCIA DI L'AQUILA

Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche
(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)
Relazione tecnica

Indice generale

1.INTRODUZIONE ……
2.RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ……
3.PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE ……
4.CONCLUSIONI

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

Rilevato che per effetto dell'art.24 T.U.S.P .entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23.settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Rilevato che il Comune di Tornimparte(Aq) con proprie deliberazioni di Consiglio Comunale n.35 e n.43 rispettivamente del 28.09.2017 e del 09.10.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);

- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);

- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5,20 e 24);

- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6,9, 10 e 11);

- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);

- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house providing" (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);

- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);

- l'attuazione di una ricognizione perìodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazione detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo - da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti - costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con le precitate deliberazioni questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'ari. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	**Tipo di partecipazione (diretta/indiretta**	**Attività svolta**	**% Quota di partecipazione**	**Motivazioni della scelta**
COGESAS.P.A. TERRE D'AMORE IN ABRUZZO SOCIETÀ' CONSORTILE A	DIRETTA INDIRETTA	RACCOLTA TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI ELABORAZIONE E GESTIONE DELLO SVILUPPO TURISTICO(L.R.15/15)	0,083% 1,423%	PRODUZIONE DI UN SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE (ART. 4 CO.2, LETT.A)

RESPONSABILITÀ ' LIMITATA				
GRAN SASSO ACQUA S.P.A.	DIRETTA	RACCOLTA TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA	1,538%	PRODUZIONE DI UN SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE (ART.4, CO.2, LETT.A)

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione
Recesso ai sensi dell'art. 8 dello Statuto societario	A.C.I.A.M.S.P.A.	0,97%

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenza i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

3.PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 21/04/2017,dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'alt. 134 c.4 del decreto leg.vo 267/00 nell'ambito del portafoglio delle partecipate, questo Comune ha individuato le quote azionarie detenute presso ACIAM spa in quanto non strettamente necessarie per il proseguimento delle proprie finalità istituzionali ai sensi della vigente normativa ,avendo proceduto all'acquisto di quote azionarie della Società COGESA spa, confermando così la necessità di procedere alla loro dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati.
In particolare:

1. In data 11/10/2018 con prot. n. 7584 questo Ente provvedeva all'offerta di cessione ai soci e all'avvio della procedura di trasferimento a titolo oneroso della partecipazione

detenuta in ACIAM spa assolvendo agli obblighi di comunicazione ai soci e alla società in adempimento della clausola di prelazione di cui all'art.7 dello statuto sociale di ACIAM spa;

2. Dato atto che nei termini di cui all'art.7 su richiamato e vale a dire entro sessanta giorni dalla data della predetta nota, non è pervenuta alcuna manifestazione d'interesse all'acquisto della partecipazione ACIAM spa , pertanto ai sensi dell'ari. 24, comma 5, del d.lgs. 175/2016 l'ente non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e la partecipazione dovrà essere "liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti ali'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile ".

Sono confermate pertanto le seguenti azioni di razionalizzazione che dovranno essere portate a compimento mediante l'attivazione delle procedure di cui agli artt 2437-ter e 2437 quater del codice civile.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Modalità di attuazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di attuazione
Recesso quote (mediante attivazione delle procedure di cui agli artt. 2437 - ter e 2437 - quater del codice civile)	A.C.I.A.M S.P.A	0,97%	Tempi di cui all'art. 2437-quater del codice civile

Per quanto riguarda altresì le altre partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è confermato, si evidenzia quanto segue.
Trattandosi di partecipazioni volte a garantire la produzione di un servizio di interesse generale ai sensi dell'alt 4, co.2s lett. a) del d.lgs. 175/2016, si conferma il mantenimento delle partecipazioni in Gran Sasso Acqua S.p.A. e COGESA S.p.A.

4.CONCLUSIONI

La ricognizione effettuata, non prevede un nuovo piano di razionalizzazione , bensì il completamento del procedimento di alienazione quote Aciam spa già deciso con il formale recesso e l'attivazione del procedimento di liquidazione ai sensi della vigente normativa in materia.

Conformemente alla deliberazione di C.C.n.33 in data 30.12.2020,con la quale il Comune di Tornimparte(AQ) ha previsto l'attivazione della procedura di liquidazione epe legis ai sensi dell'ari 24 comma 5 del D.lgs 175/2016, prevedendo la liquidazione della quota in danaro in base ai criteri di cui ali art.2437ter, secondo comma e seguendo il procedimento di cui all'art.2437 quater del codice civile questo Ente ha provveduto con nota prot. n.10702 del 23.12.2020 a comunicare il formale recesso ali ACIAM s.p.a. ai sensi della vigente normativa.

Si rileva a riguardo che non è pervenuta a questo Ente alcuna comunicazione da parte della società ACIAM s.p.a, tant'e che stante il tempo trascorso, si è provveduto con successiva nota del 24.11 2021 acclarata agli atti dell'ente in pari data al n.9537 di protocollo, a sollecitare richiesta di recesso con attivazione del procedimento liquidazione quote (artt.2437 ter e quater codice civile).

Di precisare che la determinazione del valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento ai sensi del comma 4 dell'art.8 dello statuto sociale di ACIAM s.p.a, dovrà tener conto della redditività normalizzata e prospettica della società, del valore attuale del suo patrimonio e quindi dei suoi beni materiali ed immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni

societarie, dando atto che nel calcolo del valore delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento, occorre imputare pure il valore dell'avviamento della società.

Inoltre a seguito delle schede di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche trasmesse da Co.ge.sa spa e acclarate al protocollo dell'ente in data 14.12.2021 al n. 10111 di protocollo, si è appreso che quest'ultima detiene una partecipazione diretta pari all'1,423% in Terre D'Amore in Abruzzo- società consortile a.r.l. esplicante attività di elaborazione e gestione dello sviluppo turistico ai sensi LR. 15/15 che
invece per il Comune di Tornimparte (AQ) rappresenta una partecipazione indiretta.
Riguardo l'apprezzamento sul mantenimento o dismissione della medesima,la valutazione è da adottarsi in sede di controllo analogo congiunto.

Tornimparte(AQ) lì 20.12.2021

Il Responsabile servizio Amministrativo
(Dott. Mari Roberto)